



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 26 aprile 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 26 aprile 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini e dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 34

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. PIACENZA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore **Giuseppe Iachini** (gara Piacenza-Crotone del 21/4/07 - C.U. n. 329 del 24/4/07). ***Procedura d'urgenza.***

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto Giuseppe Inchini, allenatore tesserato per la Soc. Piacenza, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in relazione al comportamento tenuto in occasione della gara Piacenza-Crotone del 21/4/07, ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, la Società reclamante, dopo aver rilevato, da una parte, il rammarico del proprio allenatore per il comportamento tenuto e, dall'altra, la mancanza di giustificazioni, osserva che si sarebbe trattato di intemperanze verbali comunque non irrispettose per gli avversari e il pubblico, dovute alla carica agonistica e alla tensione del momento.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Dagli atti ufficiali risulta che l'allenatore Iachini, in primo luogo, durante la gara, ha bestemmiato ripetutamente, ad alta voce, uscendo dall'area tecnica ed entrando sul terreno di giuoco, nonostante i richiami del quarto ufficiale; in secondo luogo, durante l'intervallo, negli spogliatoi, ha inveito contro i calciatori della squadra avversaria; in terzo luogo, al termine della gara, ha rivolto una frase pesantemente ingiuriosa al proprio pubblico.

Si tratta di comportamenti gravi, oltretutto reiterati, che sono stati correttamente valutati dal Giudice sportivo come antiregolamentari e che, in conformità con gli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, devono essere sanzionati, tenuto altresì conto della recidiva, nella misura di cui al dispositivo.

Le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento, perché in contrasto con quanto riportato nei referti del quarto ufficiale e del collaboratore dell'Ufficio indagini.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e, per l'effetto, di confermare la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, aumentata dalla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LIVORNO avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristiano **LUCARELLI** (gara Chievo Verona-Livorno del 22/4/07 - C.U. n. 328 del 24/4/07). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Cristiano Lucarelli, tesserato per la Soc. Livorno, per il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Livorno del 22/4/07 (per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato quarta sanzione), ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la stessa Società ai sensi dell'art. 31, lett. a2), CGS, chiedendo il proscioglimento del calciatore.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che il Lucarelli non avrebbe commesso alcuna condotta antiregolamentare e che vi sarebbe stato uno scambio di persona, in quanto tale condotta antiregolamentare sarebbe stata posta in essere da altri calciatori, tra i quali, in particolare, Grandoni e Mantovani.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti e visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Dalla visione del filmato televisivo risulta evidente che il Direttore di gara ha adottato il provvedimento disciplinare della ammonizione nei confronti dei calciatori Lucarelli e Mandelli, in relazione ad un contatto, ritenuto antiregolamentare, verificatosi tra i due calciatori.

Ne deriva che lo scambio di persona, presupposto di ammissibilità della prova televisiva cosiddetta "a discolpa" del soggetto sanzionato ai sensi dell'art. 31, lett. a2), CGS, va escluso, perché nell'episodio, a prescindere dalla correttezza o meno della valutazione tecnica dell'arbitro, non risultano coinvolti altri calciatori.

Il dispositivo

La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per una giornata effettiva di gara del calciatore Cristiano Lucarelli; dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Maurizio ZAMPARINI – presidente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2, 3 e 4 CGS;

Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (gara Palermo-Milan del 28/2/07).

Il procedimento

Con provvedimento del 2/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, 2, 3 e 4, del CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni dell'inibizione per sei mesi e dell'ammenda di € 10.000,00 per Zamparini e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Palermo.

È comparso altresì il deferito il quale, dopo aver illustrato le proprie argomentazioni (in particolare, evidenziando che le dichiarazioni sarebbero state fatte in replica ad affermazioni del Presidente dell'AIA, da lui stesso ritenute provocatorie e offensive, e chiarendo che esse andrebbero valutate nel più ampio contesto relativo alla attuale situazione dell'ordinamento calcistico), ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni dello Zamparini rilasciate nel corso di un intervento televisivo sull'emittente Telelombardia e riportate sui quotidiani Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Stampa del 1/3/2007, sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, il Presidente dell'AIA e designatore arbitrale “è fatto d'acqua, non lo ritengo di classe”, “ha la coda di paglia”, “ma cos'è, Dio o il Papa, visto che non possiamo dire nulla sulle designazioni?”, “Lui e gli altri ce l'hanno con me perché vado in tv e dico la verità”, “se loro potessero castigare Zamparini che va in tv a dire la verità, lo farebbero prendendolo a frustate” e “quando possono, se ci riescono, tentano di fare una vendetta”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità. In particolare, esse si traducono in attacchi gratuiti alla persona, non suffragate da alcun elemento di prova.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e dell'apprezzabile comportamento processuale del deferito, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le sanzioni dell'inibizione di mesi tre e dell'ammenda di € 10.000,00 a Maurizio Zamparini e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Palermo.

Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 CGS;

Soc. PALERMO violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (dichiarazioni alla stampa del 25/9/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 2/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Rino Foschi, Direttore sportivo e legale rappresentante della Soc. Palermo, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, 2 e 3, del CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Direttore sportivo e legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva l'assoluta insussistenza delle violazioni ascritte, in quanto le dichiarazioni del Foschi, innanzitutto, sarebbero state del tutto generiche, prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi; in secondo luogo, comunque, esse sarebbero state espressione del diritto di critica; in terzo luogo, che alcune affermazioni sarebbero state mal interpretate, poiché il Foschi non avrebbe avuto alcuna intenzione di esprimere giudizi lesivi nei confronti di alcuno. Inoltre, si segnala che non troverebbero applicazione l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, del CGS e che non vi sarebbe alcun precedente in materia con riferimento al Foschi. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni dell'inibizione per tre mesi e dell'ammenda di € 15.000,00 per il Foschi e a quella dell'ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Palermo.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Foschi rilasciate nel corso di un intervento alla trasmissione televisiva "Il processo di Biscardi" in onda sull'emittente "7 Gold" del 25 settembre 2006 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "*per quale motivo Agnolin occupi questo posto e tutti state zitti*", "*le pentole i coperchi li apro io e vi dirò tutta la verità di questo sistema come il calcio e ci divertiremo*", "*non ci sono più persone serie, è tutto un discorso di poltrone*") travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità. In particolare, considerato il loro tenore complessivo, le affermazioni sono allusive e tendenziose, perché prospettano, senza suffragarle con alcun

elemento di prova, la conoscenza di fatti o situazioni gravi riguardanti soggetti e organismi operanti nell'ambito federale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Foschi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza, in quanto il deferito ricopre la carica di Direttore sportivo senza avere la rappresentanza legale della Società, non rilevando l'asserita mancanza di "volontà lesiva" del deferito.

Sanzioni eque, esclusa l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato di cui all'art. 4, comma 3, del CGS, e tenuto conto della qualità di dirigente del deferito, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le sanzioni dell'inibizione per giorni quindici e dell'ammenda di € 10.000,00 a Rino Foschi e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Palermo.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 7 maggio 2007.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 APRILE 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese